

## PATTO DI RISERVATEZZA

Tra

TUMEDEI S.p.A., una Società registrata e operante sotto la Legge italiana, avente sede legale in Via Bolzano 12, 38061 Ala – Italia, Partita IVA N. IT01546400225, qui debitamente rappresentata dal Sig. Olivier Marin nella sua carica di Direttore Generale, di seguito indicata come Tumedei

E

\_\_\_\_\_, una Società registrata e operante sotto la Legge di \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, qui debitamente rappresentata dal/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nella sua carica di Direttore Generale, di seguito indicata come \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a) TUMEDEI e XXX (qui di seguito indicati come le “Parti”) sono stati impegnati e intendono impegnarsi ulteriormente in discussioni e/o incontri allo scopo di valutare la possibilità di sottoscrivere offerte per collaborare su (specificare il progetto) (di seguito indicato come il “Progetto”);
- b) le Parti si aspettano che tali discussioni possano implicare rivelazioni scritte e/o verbali e comunicazioni reciproche di informazioni che possono includere senza limitazioni dati finanziari, *business plan*, informazioni personali, progetti, campioni, dispositivi, dimostrazioni, informazioni tecniche, e altri dati, (indicati collettivamente e singolarmente come l’“Informazione”);
- c) le Parti con questo intendono definire e proteggere i loro diritti riguardo all’Informazione;
- d) il presente accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all’accesso delle Parti a documenti e informazioni di cui le Parti vengano comunque a conoscenza nel corso della negoziazione.

### LE PARTI CONCORDANO

#### PREMESSE

I punti da (a) a (d) sono considerati parti di questo accordo;

## **OGGETTO**

Le parti concordano di ritenere in stretta confidenzialità tutte le Informazioni, ivi compresi i dati e le conoscenze definite come segrete, che possano divenire accessibile direttamente o indirettamente all'altra parte e di non utilizzare tale Informazione per qualunque altro scopo che quello di mutua collaborazione delle Parti, né di divulgare tale Informazioni a terze parti o usarla senza il consenso scritto della parte rivelante. Rimane inteso che le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate e comunque previa autorizzazione della Parte Rivelante.

Nessun diritto è garantito sotto questo Accordo, né esso obbliga le Parti alla conclusione di ogni ulteriore contratto. Le Parti concordano di non commercializzare l'Informazione o divulgarla senza il precedente consenso scritto della parte rivelante. Le Parti non useranno le loro relazioni commerciali per alcun intento promozionale senza il precedente consenso dell'altra parte.

## **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo si intendono per "segrete" le informazioni, i dati, i disegni e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all'altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura "segreta". La natura segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione della dicitura "RISERVATO"

## **APPLICABILITA'**

Le Parti si impegnano ad esercitare ogni ragionevole precauzione per prevenire e contenere le non-autorizzate divulgazioni di Informazioni da chiunque dei suoi direttori, dirigenti, impiegati, consulenti, fornitori, sub-licenziatari o agenti, o in qualsiasi modo altrimenti. L'informazione dovrà essere utilizzata nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

La Parte Ricevente si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tale Informazione in relazione allo scopo del presente accordo.

La Parte Ricevente si impegna a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario, quindi ai dipendenti direttamente coinvolti nella collaborazione, che sono impegnati nella redazione delle condizioni di questo accordo. Qualunque altra persona è da considerarsi una terza parte. Filiali o Associati delle Parti sono anche da considerarsi terze parti;

Nel caso la parte ricevente sia autorizzata a trasferire l'Informazione a una terza parte, tale trasferimento non sarà eseguito prima che la terza parte si sia impegnata per iscritto alle stesse condizioni di questo accordo;

## **ESCLUSIONI**

Questo accordo non intaccherà i diritti della parte ricevente di utilizzare o svelare l'Informazione, che:

- a) era nota alla parte ricevente prima della divulgazione della parte rivelante;
- b) è o può essere in futuro disponibile pubblicamente tramite alcun atto illecito della parte ricevente;

- c) era nota alla parte ricevente attraverso sviluppi propri;
- d) è stata approvata per iscritto per la divulgazione dalla parte rivelante;
- e) sono di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati.

L'onere di dimostrare l'esistenza delle summenzionate eccezioni grava sulla parte ricevente. Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, non per colpa attribuibile alla Parte Ricevente, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

Nel caso in cui la Parte Ricevente intenda rendere l'informazione pubblica e/o svelare l'informazione a una terza parte conformemente all'impegno alla clausola 6, è richiesto il consenso scritto della Parte Rivelante prima di tale divulgazione. Nel caso di una o più delle summenzionate eccezioni, il consenso deve essere dato per iscritto.

#### **DIRITTO DI PROPRIETA' DELL'INFORMAZIONE**

L'informazione (e tutti i diritti all'informazione) che sia stata o sarà svelata alla Parte Ricevente, rimarrà proprietà esclusiva della parte rivelante e sarà trattenuta in fiducia dalla parte ricevente a beneficio della parte rivelante.

#### **RESTITUZIONE DOCUMENTI**

La Parte Ricevente dovrà, su richiesta della Parte Rivelante, ma non dopo il termine di questo accordo, restituire senza trattenere copie o registrazioni, tutta l'informazione tangibile, scritta e/o altrimenti documentata. La Parte Ricevente certificherà per iscritto all'altra parte la distruzione dell'informazione documentata e l'identità della persona che ha eseguito tale distruzione.

#### **INADEMPIMENTO E PENALE**

Le Parti concordano che in caso di inadempimento la Parte Ricevente verserà, a titolo risarcitorio, alla Parte Divulgante una somma compresa fra 0 euro e 1 milione di euro, compatibilmente con la rilevanza del danno causato dalla divulgazione del segreto, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 cc."

La Parte Rivelante non sarà ritenuta responsabile per alcun errore e/o omissione nell'informazione e per l'utilizzo e i risultati dell'utilizzo dell'informazione.

La Parte Ricevente dichiara di rinunciare fin d'ora ad ogni contestazione, eccezione e/o reclamo di sorta a qualsivoglia titolo e/o ragione in merito alla congruità della penale dichiarando pertanto di non avervi diritto.

#### **DURATA**

Le informazioni oggetto del presente Accordo devono essere utilizzate dalla Parte Ricevente esclusivamente per gli scopi specificati in premessa. Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà la durata di 10 (dieci) anni. Questo Accordo vincolerà le Parti qui presenti e i loro rispettivi successori, cessionari, affiliati e associati.

Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione le obbligazioni di segretezza e confidenzialità sopravviveranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione di questo

accordo. L'efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative.

#### **MISCELLANEA**

- Nessuna revisione a termini e condizioni dell'Accordo sarà valida e vincolante per le Parti qui presenti se non eseguita per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato di ciascuna parte;
- se alcuna delle condizioni di questo Accordo fosse o divenisse inoperante o impraticabile, non ne verrà affetta l'efficacia delle condizioni rimanenti. In questa eventualità, le Parti concordano di sostituire tali condizioni da una condizione efficace e realizzabile che aderisca al più ampio grado possibile con il senso e lo scopo della condizione inoperante o impraticabile;
- nessuna azione, non-azione o non-uso o rimedio di diritti disponibili delle Parti costituirà una rinuncia ad alcuno di tali diritti della parte in futuro, né alcuna tale azione, non-azione o non-uso o rimedio dei diritti disponibili in futuro costituirà un'approvazione o acquiescenza per alcuna violazione di cui sopra, salvo che tale rinuncia sia fatta per iscritto per assicurare che tale diritto sussista ancora e/o sia ancora disponibile per le Parti;
- questo Accordo inoltre regola l'Informazione che diventi visivamente accessibile ad una parte durante una visita alle strutture o istituzioni dell'altra parte e regola l'Informazione che sia stata scambiata durante le discussioni riguardanti il Progetto – anche precedenti - alla conclusione di questo Accordo. Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale;
- questo Accordo costituisce l'intero patto tra le Parti e sostituisce tutti i precedenti patti, accordi, comunicazioni e rappresentazioni, scritti od orali, riguardanti il trattamento dell'Informazione di proprietà esclusiva a cui questo Accordo si riferisce;

#### **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nell'eventualità di controversie, le parti cercheranno di risolvere le controversie amichevolmente cercando soluzione alle controversie all'interno delle loro organizzazioni, e le parti esauriranno i loro rimedi prima di ricorrere a una risoluzione finale della controversia per via giudiziale.

#### **LEGGE E FORO APPLICABILE**

Questo Accordo sarà governato, basato e interpretato secondo la Legge Italiana. Tutte le controversie da o connesse con questo accordo che non possano essere risolte amichevolmente, saranno portate esclusivamente davanti a e decise dai tribunali competenti di Trento, Italia.

A TESTIMONIANZA DI CIÒ, questo Accordo è stato sottoscritto dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

Tumedei

\_\_\_\_\_

Da: \_\_\_\_\_

Da: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti: Esclusioni, Restituzione di documenti, Inadempimento e Penale - Risoluzione delle controversie, Legge e Foro applicabile, sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.12

Tumedei

\_\_\_\_\_

Da: \_\_\_\_\_

Da: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_